



# COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

**C O P I A**

Affissa all'Albo Pretorio il  
15/04/2022 al nr. 185

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2022</b> | <i>Nr. Progr.</i> | <b>14</b>         |
|   | <i>Data</i>       | <b>11/04/2022</b> |
|   | <i>Seduta NR.</i> | <b>4</b>          |

Adunanza **ORDINARIA** Seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** Convocazione in data **11/04/2022** alle ore **20:30**.

Il **SINDACO** ha convocato il **CONSIGLIO COMUNALE** nella Sede Comunale, oggi **11/04/2022** alle ore **20:30** in adunanza **ORDINARIA** di **PRIMA** Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Fatto l'appello nominale risultano:

| <i>Cognome e Nome</i>     | <i>Pre.</i> | <i>Cognome e Nome</i> | <i>Pre.</i>              | <i>Cognome e Nome</i> | <i>Pre.</i> |
|---------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| RUGGERI MIRCO             | S           | RICCI ENRICO          | S                        | ROSATI NICOLA         | S           |
| BIRAL ALBERTO             | S           | SALUCCI GUIDO         | S                        |                       |             |
| PASQUINI LUCA             | S           | PACI ALESSANDRO       | N                        |                       |             |
| BERZIGOTTI LAURA          | S           | ROMEO CARMELO         | N                        |                       |             |
| FRANCIONI EBE             | N           | VANDI DAVIDE          | S                        |                       |             |
| <i>Totale Presenti: 8</i> |             |                       | <i>Totale Assenti: 3</i> |                       |             |

**Assenti Giustificati i signori:**

*FRANCIONI EBE; PACI ALESSANDRO; ROMEO CARMELO*

**Assenti Non Giustificati i signori:**

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

*Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. CANCELLIERI MICHELE, anche con funzioni di verbalizzante.*

*In qualità di SINDACO, RUGGERI MIRCO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri: BERZIGOTTI LAURA, RICCI ENRICO, VANDI DAVIDE.*

*L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del Regolamento dell'Ente, porta la trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella segreteria sono depositate le proposte relative, con i documenti necessari, a partire dalla stessa data dell'avviso di convocazione (ai sensi dell'art. 36, comma 1, Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale).*

**OGGETTO:**  
**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2022**

Il Sindaco illustra l'argomento all'ordine del giorno e non essendoci interventi pone ai voti la proposta.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Vista la proposta di deliberazione;
- Visti i pareri tecnico e contabile;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D. Lgs. 267/2000;

Con la presenza di n. 8 componenti, votanti n. 8, favorevoli n. 8, (unanimità) legalmente espressi in modo palese per alzata di mano

**DELIBERA**

1. Di approvare l'allegata proposta di atto amministrativo relativa all'oggetto.
2. Di demandare ai responsabili del servizio gli atti consequenziali per il perfezionamento della pratica.

In prosecuzione di seduta, con separata votazione, attesa l'urgenza:

- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Con la presenza di n. 8 componenti, votanti n. 8, favorevoli n. 8, (unanimità) legalmente espressi in modo palese per alzata di mano

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

## PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO

**Richiamato** l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”* Che qui si richiamano integralmente;

**Viste**, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'articolo 1, commi 161-169, della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

**Dato atto** che l'articolo 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

**Riscontrato** che, ai sensi dell'articolo 1, comma 740, della Legge 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili ad eccezione per l'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, articolo 1, della stessa Legge, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

**Rilevato**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**Richiamato**, in particolare, il comma 741 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

**Considerato** che l'articolo 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato Decreto Legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

**Considerato** che il comma 760, dell'articolo 1, della Legge n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

**Considerato**, altresì, che il comma 747, dell'articolo 1, della Legge n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

**Richiamato**, altresì, l'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

**Richiamati** i seguenti commi dell'articolo 1, della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;

**Visti** i commi 48 e 49, dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Legge di bilancio 2021 i quali prevedono che dal 01 gennaio 2021 per una e una sola unità immobiliare a uso abitativo, a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione, diverso dall'Italia, l'IMU è applicata nella misura della metà.

**Visto** l'articolo 78, comma 1, lettera d) e comma 3 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con la Legge 13 ottobre 2020, n. 126, in base al quale per tutto il 2021 ed il 2022 sono esentati dal pagamento dell'IMU gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a **spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività che vengono esercitate;

**Dato atto che:**

- ai sensi dell'articolo 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo

all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, applicando le aliquote approvate con il presente atto;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della Legge n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, con applicazione delle aliquote stabilite per l'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato Decreto Legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

**Ritenuto**, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

- **5,00 per mille:** aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (articolo 1, comma 748, della Legge n. 160/2019); dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- **10,60 per mille:** per le abitazioni secondarie e loro pertinenze (categorie C/2, C/6 e C/7);
- **10,60 per mille:** unità immobiliari accatastate nella categoria B;
- **8,50 per mille:** per le aree fabbricabili;
- **8,50 per mille:** per uffici e studi privati (A/10), negozi e botteghe (C/1), laboratori per arti e mestieri (C/3), i fabbricati iscritti nella categoria catastale "D" (di cui il 7,60 per mille di competenza statale);
- **8,50 per mille:** per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, e relative pertinenze; la detrazione di €. 200,00 si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia

residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- **0,00 per mille:** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce), fino a quando permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati;
- **0,00 per mille:** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di attività agricola;

**Richiamato** l'articolo 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

**Rilevato** che in ogni caso solo dopo l'adozione del decreto suddetto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote, che ne formerà parte integrante.

**Considerato** che ad oggi il suddetto decreto non è stato emesso, si ritiene di poter confermare le aliquote deliberate per l'anno 2021.

**Atteso** che, ai sensi del comma 767, dell'articolo 1, della Legge n. 160/2019, le aliquote ed i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**Rilevato** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

**Evidenziato** che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote ed i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

**Visto** l'articolo, 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

**Visti:**

- il Decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 il quale ha differito al 31 marzo 2022 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli Enti Locali;
- il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 il quale prevede una ulteriore proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali al 31 maggio 2022;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

**Visto** il parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

**Visto** il D. Lgs. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

### **PROPONE**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) Di approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2022 come segue:
  - **5,00 per mille:** aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (articolo 1, comma 748, della Legge n. 160/2019); dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
  - **10,60 per mille:** per le abitazioni secondarie e loro pertinenze (categorie C/2, C/6 e C/7)
  - **10,60 per mille:** unità immobiliari accatastate nella categoria B;
  - **8,50 per mille:** per le aree fabbricabili;
  - **8,50 per mille:** per uffici e studi privati (A/10), negozi e botteghe (C/1), laboratori per arti e mestieri (C/3), i fabbricati iscritti nella categoria catastale "D" (di cui il 7,60 per mille di competenza statale);
  - **8,50 per mille:** per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, e relative pertinenze; la detrazione di €. 200,00 si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  - **0,00 per mille:** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce), fino a quando permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati;
  - **0,00 per mille:** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di attività agricola;
- 3) Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall'articolo 1, comma 767, della Legge 160/2019, nel formato elettronico individuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 luglio 2021 in esecuzione del comma 15-bis dell'articolo 13 del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201, convertito con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 4) Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare la diversificazione delle aliquote in riferimento a fattispecie definite dal futuro decreto MEF, ai sensi dell'articolo 1, comma 756, della Legge n. 160/2019.

DELIBERAZIONE N. 14 DEL 11/04/2022

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere al perfezionamento della presente,

**PROPONE**

Di applicare l'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 14 DEL 11/04/2022**

---

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
*F.to Mirco Ruggeri*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to Dott. Michele Cancellieri*

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal **15/04/2022** al **30/04/2022** con progressivo n. **185** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267.

Carpegna, li 15/04/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to Dott. Michele Cancellieri*

---

Si certifica che la presente deliberazione:

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL** \_\_\_\_\_ **per decorrenza dei termini ai sensi di legge.**
- E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267);

Carpegna, li 15/04/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to Dott. Michele Cancellieri*

---

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.**

È copia conforme all'originale.

Carpegna, li 15/04/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Dott. Michele Cancellieri*

---